

Determina del Direttore n. 141 del 02/11/2022

OGGETTO: Reintegro in servizio del dipendente matricola n. 20179 , sospeso per inadempimento dell'obbligo vaccinale disposto ai sensi dell'art. 4-bis del DL 44/2021 e s.m.i.

IL DIRETTORE

Visti in particolare

- Il **Decreto legge 20 marzo 2022 n. 24** convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
- il **Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172** recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*"
- Il **Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44** recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.*"
- Il **Decreto-Legge 31 ottobre 2022, n. 162** recante "*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.*"

Considerato che il su richiamato D.L 24 marzo 2022 n. 24 all'art. 8, fermo il termine dello stato di emergenza alla data del 31 marzo 2022, aveva confermato l'obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022 per:

- o gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4 del DL 44/2021);
- o tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali, di ospitalità e di lungodegenza, RSA, strutture per disabili (RSD), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, incluse le strutture semiresidenziali e quelle che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (art. 4 bis del DL 44/2021);
- o tutto il personale delle strutture sanitarie (art. 4 ter del DL 44/2021).

Richiamata la propria precedente determinazione n. 90 del 23.06.22 avente ad oggetto "*Reintegro in servizio in via temporanea e condizionata del dipendente matricola n. 20179 sospeso per inadempimento dell'obbligo vaccinale disposto ai sensi dell'art. 4-bis del DL 44/2021 e s.m.i*" nella quale:

- si dava atto che "*con determinazione del Direttore n. 1 del 07.01.22, in osservanza alle su richiamate disposizioni e preso atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, si disponeva la*

sospensione del dipendente matricola n. 20179 dal diritto di svolgere l'attività lavorativa presso l'Asp Delia Repetto, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione né altro compenso o emolumento comunque determinati, fino all'eventuale comunicazione di assolvimento dell'obbligo vaccinale e presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il termine di 6 mesi decorrenti dalla data del 15.12.2021 fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni di legge"

- *si dava atto che "in data 16/06/2022 prot. n-569 la dipendente non vaccinata comunicava la guarigione dal virus Sars 19 a far data dal 24 maggio 2022 allegando la documentazione necessaria a comprova e quella attestante il possesso della certificazione verde, chiedendo al contempo il reintegro in servizio"*
- *si riteneva, per le argomentazioni tutte ivi contenute alle quali ci si riporta integralmente, di poter legittimamente riammettere in servizio il lavoratore recentemente guarito dal virus, interrompendo temporaneamente la sospensione dell'attività lavorativa disposta a suo carico.*
- *si disponeva conseguentemente "di interrompere, in via temporanea e condizionata, a far data dal 27.06.22, la sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa disposta a carico del dipendente e per l'effetto di disporre che il medesimo da tale data poteva riprendere l'attività lavorativa presso l'Asp Delia Repetto, attendendosi alle prescrizioni precauzionali .. assunte, dando al contempo atto che "la precedente sospensione sarebbe tornata ad essere efficace, senza necessità di esperire nuova procedura di accertamento ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, DL 44/2021, allorché il dipendente non avrebbe adempiuto all'obbligo vaccinale entro lo specifico termine previsto dalle fonti che regolano la materia, che, salvo disposizioni interveniente, deve ritenersi allo stato quello di tre mesi dall'avvenuta guarigione (24.05.22)"*

Dato atto che la sospensione ha ripreso automaticamente efficacia nel momento in cui l'interessato ha omissso di inviare al datore di lavoro, nel caso di operatori di cui all'art. 4 bis DL 44/2021, il certificato di vaccinazione entro tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento

Alla luce dell'intervenuto D.L. 31 ottobre 2022 n. 162 sopra richiamato che all'art. 7 ha modificato il termine previsto dalle previgenti disposizioni in materia di obbligo vaccinale per i sanitari e gli operatori di interesse socio sanitario nonchè per tutti gli altri che prestano servizio nelle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie., anticipando tale termine dal 31 dicembre 2022 al 1 novembre 2022 e che conseguentemente il provvedimento di sospensione precedentemente assunto perde ogni effetto

Per quanto sopra considerato, rilevato e ritenuto

DETERMINA

1. di prendere atto che la sospensione dall'attività lavorativa senza retribuzione, intervenuta in conseguenza della decorrenza dei termini di cui al provvedimento di temporanea riammissione n. 90 del 23.06.22 in premessa richiamato, perde effetto a far data dal 1 novembre 2022;

2. di stabilire il reintegro del lavoratore nel suo posto di lavoro ed alle sue mansioni;
3. di dare efficacia immediata al presente provvedimento;
4. di provvedere alla sua pubblicazione nelle forme di legge e di darne notifica al dipendente interessato.



